

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 184

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sulla organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1977, n. 59)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 febbraio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4- bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451;

Visto l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121;

Visto l'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato, da ultimo, dall'articolo 12 del decreto - legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. _____, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Modificazioni del titolo e delle definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121)

1. Al titolo del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121, dopo le parole “del Ministro”, sono aggiunte le seguenti: “dell’economia e”.
2. All’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le dizioni <<Ministro delle finanze>> e <<Ministero delle finanze>>, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle dizioni <<Ministro dell’economia e delle finanze>> e <<Ministero dell’economia e delle finanze>>;
 - b) alla lettera a), le parole “decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”, sono sostituite dalle seguenti: “decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
 - c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”;
 - d) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“d-bis) Vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;”;
 - e) la lettera f) è soppressa.

Art. 2

(Uffici di diretta collaborazione)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “ai sensi degli articoli 3 e 14 comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.”, sono sostituite dalle parole: “ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.”;

b) al comma 2, la lettera g) è sostituita dalle seguenti:

“ g) la Segreteria tecnica del Ministro;

g-bis) le segreterie e l'Ufficio dei Vice Ministri.”.

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis) La segreteria del Ministro, la segreteria tecnica del Ministro e l'Ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro.”;

d) al comma 3, dopo le parole “Il Capo di Gabinetto”, le parole da “collabora” fino a “diretta collaborazione”, sono sostituite dalle seguenti: “coordina l'intera attività di supporto e gli uffici di diretta collaborazione” ;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Vice Ministri e Sottosegretari.”;

f) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

“4-bis) Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il Vice Ministro ed il Sottosegretario si avvalgono dell' ufficio di Gabinetto e dell'ufficio del coordinamento legislativo.”;

g) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il servizio di controllo interno opera nella posizione di autonomia operativa stabilita dalle specifiche disposizioni che lo disciplinano.”.

Art. 3

(Funzioni degli uffici di diretta collaborazione)

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale Ufficio, di livello dirigenziale generale, può essere articolato, con decreto del Ministro, in distinte aree organizzative". Dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Possono essere, altresì, nominati dal Ministro non più di otto consiglieri scelti fra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza del Ministero ed un Aiutante di campo, scelto tra gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza .";

b) al comma 3, le parole "L'ufficio del coordinamento legislativo, che si articola in distinte aree organizzative," sono sostituite dalle seguenti:

"L'ufficio del coordinamento legislativo è articolato in due sezioni, strutturate in distinte aree organizzative. Le predette sezioni sono denominate "Ufficio legislativo-Economia" ed "Ufficio legislativo-Finanze". La prima sezione è competente a trattare le questioni riferibili alle aree di attività indicate, rispettivamente, alle lettere a), b), c) ed e), del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; la seconda sezione è competente a trattare le questioni riferibili all'area di attività indicata alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 300 di 1999. L'ufficio del coordinamento legislativo";

c) è soppresso l'ultimo periodo del comma 3;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis) La segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto conoscitivo specialistico, in campo economico, per la elaborazione, la impostazione e la verifica degli effetti di politiche generali e di settore, con riguardo alla individuazione degli interventi di finanza pubblica necessari ai fini della loro attuazione e per le conseguenti determinazioni, di competenza dell'organo politico, circa il reperimento e l'utilizzazione di risorse finanziarie.";

e) l'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente:

"Il Ministro, inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 150 del 2000, può essere coadiuvato da un portavoce, che sovrintende all'attività dell'ufficio stampa e coordina, sotto il profilo dell'indirizzo politico, l'attività di comunicazione dell'intero Ministero.";

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato garantiscono il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati, in ragione dell'incarico istituzionale.”.

Art. 4

(Servizio per il controllo interno)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le attività di controllo interno sono svolte da un collegio di cinque componenti, esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati. Il collegio è costituito da due componenti appartenenti all'amministrazione, con incarichi di funzione di livello dirigenziale generale, e da tre componenti estranei all'amministrazione. Le funzioni di presidente sono assegnate, con decreto del Ministro, ad uno dei componenti.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Presso il Servizio è istituito un ufficio di livello dirigenziale generale. Al servizio è assegnato un apposito contingente costituito da un massimo di quarantacinque unità di personale. Si applica il comma 1, secondo periodo dell'articolo 5. Al servizio sono, inoltre, assegnati dieci dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero.”;

c) il comma 5 è soppresso.

Art. 5

(Personale degli uffici di diretta collaborazione)

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettere e), f) e g-bis), è stabilito complessivamente in duecentotrenta unità.”;

b) nell'ultimo periodo del comma 1, le parole “decreto legislativo n. 29 del 1993.”, sono sostituite dalle seguenti: “decreto legislativo n. 165 del 2001.”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, è individuato, presso gli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non superiore a ventisei, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione e sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.”;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal capo dell'ufficio del coordinamento legislativo, dai capi delle due sezioni del predetto ufficio, dal capo della segreteria del Ministro, dal segretario particolare del Ministro, dal responsabile della segreteria tecnica del Ministro, dal capo dell'Ufficio del vice Ministri, dai capi delle segreterie dei vice Ministri, dal capo dell'ufficio stampa del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, se dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del predetto decreto legislativo.”.

Art. 6

(Requisiti per la nomina negli uffici di diretta collaborazione)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il capo dell'ufficio del coordinamento legislativo ed i capi delle due sezioni del predetto ufficio sono nominati fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero tra gli avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari e docenti universitari in materie giuridiche.”;

b) al comma 4, dopo le parole “Il capo della segreteria,”, sono aggiunte le parole: “il responsabile della segreteria tecnica, il portavoce”, ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il responsabile della segreteria tecnica del Ministro, inoltre, è scelto fra persone in possesso, in campo economico-finanziario, di cognizioni di elevato livello specialistico, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo, in particolare, alle esperienze professionali maturate.”;

c) al comma 5, dopo le parole “Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3”, sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché del responsabile della segreteria tecnica del Ministro,”.

Art. 7

(Trattamento economico)

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121, è sostituito dal seguente:

“Al capo dell'ufficio del coordinamento legislativo, ai capi delle due sezioni del predetto ufficio, al vice capo di Gabinetto, al responsabile della segreteria tecnica del Ministro, al capo della segreteria del Ministro, al capo dell'Ufficio del Vice Ministro ed al Presidente del collegio di cui all'articolo 4, comma 2 spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con decreto del Ministro articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero.”

2. Al comma 3, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole “Al segretario particolare del Ministro”, sono aggiunte le seguenti parole: “, ai due esperti di cui all'articolo 8-bis, comma 2,”;
 - b) sono soppresse le seguenti parole: “, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,”;
 - c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Ai consiglieri di cui all'articolo 3, comma 1, al Consigliere diplomatico ed all'Aiutante di campo spetta una indennità, stabilita con decreto del Ministro, di importo non superiore al trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Ministero.”
3. Al comma 4, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121, sono soppresse le seguenti parole: “, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,”.
4. Al comma 5, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) sono soppresse, dopo le parole “Ai dirigenti della seconda fascia”, le parole: “del ruolo unico”;
 - b) sono soppresse le seguenti parole: “, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,”.
5. Al comma 7 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

“Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2.”

- b) nell'ultimo periodo le parole “decreto legislativo n. 29 del 1993.”, sono sostituite dalle seguenti: “decreto legislativo n. 165 del 2001.”.

6. Al comma 8 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121, le parole “decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”, sono sostituite dalle seguenti: “decreto legislativo n. 165 del 2001.”.

Art. 8

(Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione)

1. Dopo l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 7-bis (Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione)

1. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione è definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto.”

Art. 9

(Personale delle segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato)

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo della rubrica dell'articolo è sostituito dal seguente:

“Personale delle segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato”:

b) prima del comma 1, è inserito il seguente comma:

“01. I capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai Sottosegretari interessati.”.

Art. 10

(Ufficio del vice Ministro)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 8-bis (Ufficio del vice Ministro)

1. In aggiunta al contingente di personale previsto dall'articolo 8, comma 1, al Vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale.
2. Ciascun Vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, un Capo dell'Ufficio, che coordina l'attività del personale di supporto, un portavoce e due soggetti particolarmente esperti nelle materie oggetto della delega.”.

Art. 11

(Modalità della gestione)

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, a uno o più dirigenti indicati dal Capo di Gabinetto, i quali possono avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale. Il Capo di gabinetto può attribuire temporaneamente specifici incarichi ad unità di personale inquadrato negli uffici alle dirette dipendenze del Ministro per esigenze connesse allo svolgimento di determinate attività o alla realizzazione di singoli progetti.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvedono i competenti dipartimenti del Ministero o le Agenzie fiscali, mediante assegnazione di unità di personale in numero non superiore al cinquanta per cento del contingente di cui all'articolo 5, comma 1, ed il Corpo della Guardia di finanza. I competenti dipartimenti del Ministero forniscono altresì le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.”.

Art. 12

(Norme transitorie e finali e abrogazione di norme)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dai commi 1, 2, 3, e 4 dell'articolo 7 è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte della amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.”.

2. La funzione di coordinamento delle attività di realizzazione e di gestione del servizio di documentazione tributaria è attribuita alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze. Alla predetta Scuola sono attribuite le relative risorse e sono assegnati il personale adibito al predetto servizio nonché un contingente pari a dodici posti di livello dirigenziale non generale.
3. Le dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze sono modificate in conformità con le disposizioni del presente regolamento.
4. Quando le disposizioni vigenti fanno riferimento al capo dell'ufficio del coordinamento legislativo del Ministero delle finanze si intendono riferite al capo dell'Ufficio legislativo-Finanze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento.
5. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

GABINETTO DEL MINISTRO - ECONOMIA

ACG/10 - ECOGAB/40188

Roma **24 GEN. 2003**

RELAZIONE AL MINISTRO

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento sull'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze".

Il presente regolamento è inteso a realizzare la unificazione organizzativa degli uffici di diretta collaborazione previsti nei regolamenti concernenti, rispettivamente, l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'ex Ministero delle finanze.

Attualmente, difatti, in virtù della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati dai regolamenti concernenti gli uffici di diretta collaborazione dei soppressi Dicasteri.

Al fine di realizzare la predetta unificazione, razionalizzando l'assetto organizzativo, sono previsti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dell'economia e delle finanze:

- a) un unico Gabinetto del Ministro;
- b) una sola segreteria del Ministro;
- c) un unico Servizio di controllo interno;
- d) un unico Ufficio legislativo, denominato Ufficio del coordinamento legislativo;
- e) un unico ufficio stampa.

Viene, inoltre, confermato il vigente assetto organizzativo degli uffici di supporto dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

Con riferimento alla struttura organizzativa dell'Ufficio del coordinamento legislativo, per tenere conto delle peculiari caratteristiche della attività normativa facente capo alle materie di competenza dei due soppressi Dicasteri, e confermando quindi sostanzialmente l'assetto attuale, viene prevista l'articolazione del predetto Ufficio in due Sezioni.

Per quanto concerne invece la determinazione del contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, si è proceduto effettuando la

sommatoria dei contingenti previsti nell'ambito degli uffici di diretta degli ex Ministeri del tesoro e delle finanze, operando tuttavia una opportuna riduzione di tale risultato al fine di tenere conto delle economie gestionali derivanti dall'accorpamento e dalla razionalizzazione delle strutture esistenti.

Il presente regolamento è stato dunque concepito in una prospettiva di intervento modificativo di impatto minimo sulla struttura organizzativa esistente, nel senso della effettuazione sulla stessa dei soli aggiustamenti che, anche alla luce dell'esperienza maturata nella concreta operatività del nuovo Ministero unificato, si sono evidenziati come opportuni.

Tali aggiustamenti riguardano, in particolare, il potenziamento del Servizio di controllo interno, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad esso assegnati dalla legge, nonché una diversa collocazione operativa del Servizio di documentazione tributaria. Infatti, al fine di tenere conto dell'altissimo livello di specializzazione che connota l'attività svolta da tale servizio, attualmente operante nell'ambito dell'ufficio del coordinamento legislativo-finanze, nonché della circostanza che detta attività è rivolta in maniera preponderante ad un contesto esterno rispetto a quello proprio della Pubblica amministrazione, viene previsto il trasferimento della relativa funzione, con le correlate risorse, alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

Il contenuto del provvedimento - strutturato come "novella"- viene di seguito sommariamente illustrato.

L'articolo 1 reca modificazioni del titolo e delle definizioni contenute nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121 che disciplina l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dell'ex Ministro delle finanze. In particolare, viene introdotta la figura dei Vice Ministri, peraltro già disciplinata, per quanto concerne i relativi uffici di diretta collaborazione, dal regolamento sugli uffici di diretta collaborazione del soppresso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

L'articolo 2 opera una modifica nel citato d.P.R. n. 121 del 2001, in modo tale da individuare i seguenti uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze:

- l'ufficio di Gabinetto;
- la segreteria del Ministro;
- l'ufficio del coordinamento legislativo;
- la Segreteria tecnica del Ministro;
- l'ufficio stampa;
- le segreterie e l'Ufficio dei Vice Ministri;
- le segreterie dei Sottosegretari di Stato;
- il servizio di controllo interno

Esso chiarisce, inoltre, che la segreteria del Ministro, la segreteria tecnica del Ministro e l'Ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro, mentre le segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Vice Ministri e Sottosegretari, i quali, per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, si avvalgono dell'ufficio di Gabinetto e dell'ufficio del coordinamento legislativo.

L'articolo 3 disciplina le funzioni degli uffici di diretta collaborazione. La novità più rilevante rispetto alla disciplina attualmente vigente riguarda l'introduzione della facoltà per il Ministro di nominare non più di otto consiglieri scelti fra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza del Ministero. A tale possibilità si affianca, al fine di osservare il principio dell'invarianza della spesa, la soppressione – desumibile dalla individuazione degli incarichi conferibili ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del d.P.R. 121 del 2001, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del presente regolamento – di 10 posti di funzione di livello dirigenziale non generale. Il numero dei posti soppressi supera di due unità il numero dei consiglieri, al fine di tenere conto delle indennità da corrispondere al consigliere diplomatico e dell'aiutante di campo del Ministro.

L'articolo 3, inoltre, per un verso, disegna l'organizzazione dell'ufficio del coordinamento legislativo, di cui viene prevista la articolazione in due sezioni, l'ufficio legislativo-Economia e l'ufficio legislativo-Finanze; per altro verso, delinea una connotazione di tipo più marcatamente economico-finanziario, rispetto a quella attuale, delle attività affidate alla segreteria tecnica del Ministro. Infine, viene meglio precisato il ruolo di coordinamento svolto dal portavoce del Ministro nell'attività di comunicazione.

L'articolo 4 introduce rilevanti modifiche alla struttura organizzativa del servizio per il controllo interno (destinato a prendere il posto degli analoghi due servizi esistenti), lo svolgimento della cui attività è affidato ad un collegio di cinque esperti dei quali due appartenenti all'amministrazione, con incarichi di funzione di livello dirigenziale generale e tre estranei all'amministrazione. Inoltre, come già stabilito dal regolamento sugli uffici di diretta collaborazione dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel servizio di controllo interno viene previsto un ufficio di livello dirigenziale generale. Il contingente di personale assegnato al servizio risulta dalla sommatoria delle unità assegnate a ciascun servizio di controllo interno dei soppressi Ministeri (30) con una riduzione di complessive 15 unità per tenere conto delle economie gestionali conseguenti alla unificazione delle strutture. Viene, infine ampliato a dieci il numero di dirigenti di seconda fascia assegnato al servizio. Anche il predetto incremento è compensato, analogamente a quanto osservato sull'articolo 3, attraverso la riduzione del numero degli incarichi di

livello dirigenziale non generale conferibili nell'ambito del contingente generale degli uffici di diretta collaborazione.

L'articolo 5 concerne l'individuazione del personale degli uffici di diretta collaborazione. I contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei soppressi Ministeri erano, rispettivamente, di 120 unità presso l'ex Ministero del tesoro e di 150 unità presso l'ex Ministero delle finanze. Il nuovo contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello assegnato alle segreterie ed all'Ufficio dei Vice Ministri, alle segreterie dei Sottosegretari di Stato ed al servizio di controllo interno è stabilito complessivamente in 230 unità. Nell'ambito di tale contingente sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero massimo di 26 incarichi di funzioni di livello dirigenziale, laddove nei regolamenti "ex tesoro" ed "ex finanze" erano previsti, rispettivamente, un numero di 24 e di 30 incarichi dirigenziali. L'articolo 5, inoltre, elenca le posizioni da intendersi aggiuntive rispetto al predetto contingente, inserendo tra queste anche la nuova figura del capo dell'Ufficio del coordinamento legislativo.

L'articolo 6 riguarda la determinazione dei requisiti per la nomina negli uffici di diretta collaborazione. In particolare, con la modifica introdotta dal presente regolamento, vengono ricondotti nell'alveo di una unica disciplina, quella già prevista in relazione al capo dell'ufficio legislativo del soppresso Ministero del tesoro, sia la nuova figura del capo dell'Ufficio del coordinamento legislativo, sia quella dei capi delle due sezioni del predetto ufficio.

Vengono, inoltre, introdotti requisiti più stringenti per quanto riguarda la scelta del responsabile della segreteria tecnica del Ministro, nel senso di una maggiore attenzione alle attitudini ed alle capacità che il soggetto prescelto deve possedere nelle materie economico-finanziarie, e ciò anche in linea con la nuova connotazione funzionale attribuita nello stesso senso alla segreteria tecnica del Ministro. Ciò spiega, peraltro, anche la ragione per cui viene estesa al responsabile della segreteria tecnica del Ministro la previsione secondo la quale al decreto di nomina è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali maturate.

L'articolo 7 disciplina il trattamento economico; in definitiva, le uniche novità sono relative dal trattamento economico spettante al capo dell'ufficio del coordinamento legislativo, nonché ai consiglieri del Ministro, al consigliere diplomatico e all'aiutante di campo del Ministro.

Le altre modifiche introdotte sono esclusivamente di natura formale, ad eccezione di quella di carattere procedimentale, peraltro ripresa dal regolamento sugli uffici di diretta collaborazione dell'ex Ministero del tesoro, per effetto della quale il personale beneficiario della indennità di diretta collaborazione è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili dei predetti uffici di diretta collaborazione.

L'articolo 8 disciplina l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro riprendendo ed inserendo nel regolamento sugli uffici di diretta collaborazione dell'ex Ministero delle finanze, una norma contenuta nel regolamento sugli uffici di diretta collaborazione dell'ex Ministero del tesoro, in base alla quale l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione è definita con decreto del Ministro.

Lo stesso dicasi in relazione alle modifiche introdotte dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento che, in sostanza, si limitano all'inserimento nel regolamento che disciplina gli uffici di diretta collaborazione dell'ex Ministero delle finanze, di alcune disposizioni, riguardanti le segreterie dei Vice Ministri e l'ufficio del Vice Ministro, già contenute nel regolamento di staff del Ministro del tesoro.

Le modalità della gestione degli stanziamenti di bilancio, del personale e dei servizi di supporto a carattere generale sono contenute nell'articolo 11. A parte alcuni aggiustamenti minimi di carattere formale, l'aspetto innovativo è costituito da una più ampia flessibilità nell'utilizzo del personale in servizio presso uffici alle dirette dipendenze del Ministro, nello svolgimento di alcune attività o nella realizzazione di singoli progetti.

L'articolo 12, infine, contiene le norme transitorie e finali, mutate dal regolamento che disciplina l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la previsione della abrogazione del predetto regolamento. Di particolare rilievo, per le motivazioni indicate nella parte iniziale della presente relazione illustrativa, la disposizione che prevede il trasferimento delle funzioni e delle risorse del Servizio di documentazione tributaria alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

Si fa presente, infine, che il provvedimento in questione è stato approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 17 gennaio 2003 e che, per quanto concerne la consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali, queste ultime sono state invitate a partecipare ad un incontro svoltosi il 19 dicembre 2002. I

relativi verbali, unitamente agli allegati, sono stati trasmessi, rispettivamente, dal Dipartimento per le politiche fiscali (per quanto riguarda l'ex Ministero delle finanze) e dal Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro (per quanto concerne l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica).

In relazione a quanto sopra, si trasmette lo schema di regolamento in oggetto, per l'acquisizione del prescritto parere del Consiglio di Stato.

IL DIRIGENTE GENERALE
Concetta Aune

VISTO: Passi per il parere
al Consiglio di Stato

IL MINISTRO

L. Trem



RELAZIONE TECNICA

1. Il presente regolamento realizza la unificazione degli uffici di diretta collaborazione previsti nei regolamenti concernenti, rispettivamente, l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'ex Ministero delle finanze.
2. Dal presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. In linea generale l'unificazione degli uffici di diretta collaborazione comporterà l'eliminazione di sovrapposizioni e la realizzazione di economie gestionali.

In tale ottica sono previsti:

- un unico Gabinetto del Ministro;
- una sola segreteria del Ministro;
- un unico Servizio di controllo interno;
- un unico Ufficio legislativo, denominato Ufficio del coordinamento legislativo;
- un solo ufficio stampa.

Viene, inoltre, confermato il vigente assetto organizzativo degli uffici di supporto dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

4. Il contingente del personale assegnato agli uffici subisce una riduzione.

Difatti: i contingenti assegnati agli uffici dei soppressi Ministeri sono, rispettivamente, di 150 unità presso l'ex Ministero delle finanze e di 120 presso l'ex Ministero del tesoro. Nell'ambito del contingente del Ministero del tesoro sono attualmente compresi i contingenti aggiuntivi del personale assegnato ai vice Ministri (attualmente pari a: $16+16=32$ unità).

Il nuovo contingente è stabilito complessivamente in 230 unità, cui vanno sommate le unità aggiuntive assegnate ai Vice Ministri.

Una riduzione viene operata per il Servizio di controllo interno, al quale viene assegnato un contingente complessivo di 45 unità, a fronte dei 30 posti previsti per ciascuno degli omologhi Servizi esistenti presso i soppressi Ministeri del tesoro e delle finanze.

5. Anche per gli incarichi di livello dirigenziale non generale (ricompresi nell'anzidetto contingente complessivo) si prevede una riduzione.

Nei regolamenti dell'ex Ministero del tesoro e dell'ex Ministero delle finanze sono previsti, rispettivamente, un numero di 24 e di 30 incarichi dirigenziali.

Una parte di tali posti, pari a 12, è attribuita alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, per fare fronte ai compiti connessi al Servizio di documentazione tributaria.

Un'altra parte di detti posti, pari a 6, è attribuita al contingente di supporto del Servizio di controllo interno, la cui dotazione organica passa così dagli originari 4 (previsti nel regolamento del Ministero del tesoro, giacchè nell'omologo regolamento del Ministero delle finanze non era previsto alcun posto dirigenziale) a 10.

Nel nuovo regolamento il numero massimo di incarichi di funzioni di livello dirigenziale conferibili negli uffici di diretta collaborazione è stabilito in 26.

I residui 10 posti di livello dirigenziale [(34+20)-12-6-26] sono soppressi, in considerazione della introduzione della facoltà per il Ministro di nominare non più di 8 consiglieri scelti tra persone dotate di elevata professionalità. Il numero di posti soppressi è superiore di due unità rispetto al numero dei consiglieri per tenere conto delle indennità da corrispondere al Consigliere diplomatico ed all'aiutante di campo del Ministro.

6. Il numero dei posti di funzione dirigenziale generale resta, in sostanza, inmutato.

E' opportuno, peraltro, segnalare quanto segue. Nel collegio di direzione del servizio di controllo interno del Ministero del tesoro è previsto un posto di livello dirigenziale di prima fascia; nel collegio di direzione dell'omologo servizio del Ministero delle finanze i posti di pari livello sono due. Nel collegio di direzione del nuovo Servizio i posti sono due (con una riduzione, quindi, di una unità). L'anzidetta riduzione di un posto compensa la previsione del trattamento economico spettante al capo dell'ufficio del coordinamento legislativo.

7. Va anche segnalato che dalla unificazione di molti uffici, prima esistenti sia presso l'ex Ministero del tesoro sia presso il Ministero delle finanze (Gabinetto, Segreteria del Ministro, Ufficio stampa, portavoce) deriva anche la soppressione dei posti di titolarità dell'Ufficio.

Verificata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 GEN. 2003

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA SULLO SCHEMA DI
REGOLAMENTO SULLA ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI
DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

A) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

1) *Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente*

L'introduzione delle disposizioni contenute nel presente schema di regolamento è determinata dalla necessità di intervenire nella materia disciplinata dal d.P.R. 6 aprile 2001, n. 121, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle finanze, al fine di introdurre quelle modifiche necessarie per poter unificare, dal punto di vista organizzativo, gli uffici di diretta collaborazione previsti nei regolamenti concernenti i soppressi dicasteri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, appunto, delle finanze.

2) *Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto dell'intervento, di riserva assoluta o relativa di legge o di precedenti norme di delegificazione*

Non si riscontrano nella materia oggetto del provvedimento riserve assolute o relative di legge, né precedenti norme di delegificazione.

Il fondamento normativo della potestà regolamentare, di cui il presente regolamento è espressione, è costituito dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed, in particolare, dall'articolo 7 del medesimo. Per effetto di tale previsione normativa, la costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dal decreto legislativo n. 165 del 2001, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Quest'ultima disposizione stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, i Ministri si avvalgono di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il richiamato articolo 7 del decreto legislativo 300/1999 reca, inoltre, i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della potestà regolamentare in questione.

La materia è attualmente disciplinata per un verso dal d.P.R. 451 del 2000 (concernente gli uffici di diretta collaborazione del soppresso Ministero del tesoro) e per altro verso dal d.P.R. 121 del 2001 (concernente gli uffici di diretta collaborazione del soppresso Ministero delle finanze)

Nella materia è successivamente intervenuto anche l'articolo 20 del d.P.R. 107 del 2001, il quale, al comma 4, ha stabilito che fino alla entrata in vigore dei regolamenti sulla organizzazione e gli uffici di diretta collaborazione previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 300/1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le disposizioni che disciplinano rispettivamente, l'organizzazione dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'ex Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri.

Come peraltro già accennato al punto 1), l'innovazione alla normativa vigente si giustifica in relazione alla necessità di realizzare, dopo l'unificazione dei soppressi Dicasteri, anche la unificazione organizzativa, degli uffici di diretta collaborazione previsti nei regolamenti concernenti l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'ex Ministero delle finanze.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Non si rilevano profili problematici sotto tale profilo.

4) *Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

Anche alla luce delle considerazioni svolte nei punti 1) e 2), non si pongono questioni di compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie né di quelle a statuto speciale.

5) *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali*

Il presente schema di regolamento non presenta profili suscettibili di determinare riflessi sull'assetto normativo in materie di competenza delle regioni e degli enti locali né in relazione a processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali e, pertanto, non contrasta con le fonti di cui sopra.

B) Valutazione dell'impatto amministrativo

1) Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento

Le disposizioni del presente schema di regolamento sono intese a consentire la unificazione, con contestuale razionalizzazione dell'assetto organizzativo, degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dell'economia e delle finanze, mediante la conferma dell'assetto attuale per quanto concerne gli uffici di supporto dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato e la creazione di strutture uniche per quanto riguarda il Gabinetto e la segreteria del Ministro, il servizio di controllo interno, l'ufficio del coordinamento legislativo e l'ufficio stampa.

Per quanto concerne l'analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il perseguimento dei predetti obiettivi, con riferimento in particolare alla fissazione del contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, si è proceduto sommando gli attuali contingenti, operando tuttavia una riduzione al fine di tenere conto delle economie gestionali derivanti dall'accorpamento delle strutture. Viene, inoltre, previsto un potenziamento del Servizio di controllo interno, nonché il trasferimento di funzioni e di risorse del Servizio di documentazione tributaria alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

2) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione, anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali.

Non si ravvisano oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione a livello di amministrazione centrale, anzi si realizza una unificazione di strutture esistenti con conseguente razionalizzazione organizzativa delle medesime.

3) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti.

Il provvedimento non prevede la creazione di nuove strutture amministrative, risponde però, come già detto al punto 2), ad una esigenza di coordinamento delle strutture amministrative esistenti.

4) Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.

L'approvazione del presente schema di provvedimento non comporterà oneri organizzativi a carico di enti, cittadini o imprese.

C) Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Lo schema di provvedimento in esame non introduce definizioni normative che non siano già appartenenti alla cultura tecnico-giuridica della specifica materia.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni dei medesimi.*

I riferimenti normativi citati nel provvedimento, sia nelle premesse che nel testo dell'articolato, risultano corretti.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è ritenuto opportuno, nel predisporre il testo, ricorrere all'utilizzo della tecnica della novella legislativa, formulando ogni articolo in modo tale da recare modifiche a corrispondenti articoli del d.P.R. 6 aprile 2001, n. 121.

- 4) *Valutazione della opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del provvedimento.*

Per le motivazioni di cui al precedente punto, non si è ravvisata tale opportunità.

- 5) *Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Nessuna delle disposizioni contenute nello schema di provvedimento regolamentare ha effetti abrogativi impliciti, tali da poter essere tradotti in norme abrogative espresse. Si prevede, peraltro, la espresa abrogazione del d.P.R. n. 451 del 2000 (regolamento sugli uffici di diretta collaborazione dell'ex Ministero del tesoro).

SCHEDA ALLEGATA ALLA RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

- 1) *Individuazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.*

Non risultano decisioni della Corte Costituzionale sugli argomenti trattati dal provvedimento *de quo*, né giudizi di costituzionalità in corso.

- 2) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano provvedimenti legislativi su analoga materia in corso di esame in Parlamento.



MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento per le Politiche Fiscali

Ufficio Amministrazione delle Risorse

Area III Reparto XII

Prot. 108045 /2002/DPF/UAR

Allegati n. 2

Roma, 10-XII-2002

C.G.I.L./F.P.
Via Leopoldo Serra N.31
00153 ROMA

C.I.S.L./FPS
Via Lancisi N.25
00161 ROMA

U.I.L./P.A.
Via Barberini N.47
00187 ROMA

CONF.S.A.L./UNSA
Via Nazionale N.243
00184 ROMA

FAS/CISAL-FAS
Via Piave N.61
00187 ROMA
Viale Europa N.242
00144 ROMA

R.d.B./P.I.
C/O MINISTERO FINANZE
Viale Europa N.242
00144 ROMA

U.G.L./STATALI/ANDCD
Via Del Corea N.13
00186 ROMA

Oggetto: Informazione alle Organizzazioni Sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 6, comma 2, del CCNL.

Si trasmette, per opportuna informazione, la documentazione allegata concernente:

1. schema di regolamento sull'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
2. schema di decreto legislativo inerente il riassetto organizzativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle Agenzie Fiscali.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Aldo Bovi)

Oggetto: Regolamento sull'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1. Lo schema di regolamento si fonderà sul principio della unificazione degli uffici di diretta collaborazione previsti nei regolamenti concernenti, rispettivamente, l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'ex Ministero delle finanze.
2. In tale ottica saranno previsti:
 - a) un unico Gabinetto del Ministro;
 - b) un unico Servizio di controllo interno;
 - c) un unico Ufficio legislativo, denominato Ufficio centrale per il coordinamento normativo.
3. Per tenere conto delle peculiarità della attività normativa facente capo alle materie di competenza dei due soppressi Dicasteri, e confermando quindi sostanzialmente l'assetto attuale, l'Ufficio centrale per il coordinamento normativo sarà articolato in due Sezioni.
4. Verrà confermato il vigente assetto organizzativo degli uffici di supporto dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
5. Nella determinazione del contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione si procederà alla sommatoria dei contingenti esistenti, operando però l'opportuna riduzione conseguente alle economie gestionali derivanti dall'accorpamento delle strutture.
6. Saranno operati quei minimi aggiustamenti che, alla luce del trascorso anno e mezzo, si rendono opportuni.
7. In particolare verrà potenziato il Servizio di controllo interno.
8. Inoltre, al fine di tenere conto dell'altissimo livello di specializzazione del Servizio di documentazione tributaria, attualmente operante nell'ambito dell'ufficio del coordinamento legislativo-finanze, e della circostanza che l'attività svolta dal medesimo è rivolta all'esterno, si provvederà a trasferire la relativa funzione, con le correlate risorse, alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

INCONTRO DEL 19 DICEMBRE 2002

Il giorno 19 dicembre 2002, alle ore 10,00, presso il Dipartimento per le Politiche Fiscali, Via Carucci, n. 131, Roma, si riuniscono i rappresentanti dell'Amministrazione e le OO.SS., per la trattazione dei seguenti argomenti.

Note informative trasmesse in data 10 dicembre 2002, rispettivamente prot. n. 108046 e n. 108045, concernenti:

- schema di regolamento sull'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- schema di decreto legislativo inerente il riassetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sono presenti per il Dipartimento delle Politiche Fiscali, i signori:

Dott. Aldo BOVI – Presidente

Dr.ssa Concetta LEONE, dirigente delle relazioni sindacali.

Per le OO.SS. dell'area della dirigenza, sono presenti:

per la CIDA-UNADIS, i signori CONTALDI, ORAZI e ZUCARO.

Benché regolarmente convocate, risultano assenti le seguenti sigle sindacali:

CGIL F.P., CISL FPS, UIL PA, CONFSAL-UNSA, CONFEDIR-DIRSTAT.

Per le OO.SS. del personale delle aree:

per la CONFSAL-UNSA il signor TOSCANO;

per la FAS- CISAL/FAS i signori MUSICO', CIRILLO e AMOROSI;

per la R.d.B./PI i signori ADORNATO, VENDETTI, TRIBUZI e LUCCHINI.

Benché regolarmente convocate, risultano assenti le seguenti sigle sindacali:

CGIL F.P., CISL FPS, UIL PA, UGL-Statali/ANDCD

Le OO.SS. CGIL F.P., CISL FPS, UIL PA, in data 18 dicembre scorso hanno fatto pervenire apposita comunicazione che si allega al presente verbale, motivando la propria assenza.

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla Dr.ssa Ida DI SABATO.

Aprè la riunione, il Dott. Bovi facendo riferimento alla documentazione fatta pervenire a tutte le OO.SS., concemente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nel precisare che l'iter che dovranno seguire i due schemi di provvedimenti legislativi, descrive alcuni punti che presentano specifico riferimento al settore finanze del Ministero, richiamando l'attenzione sulla circostanza che le modifiche ipotizzate non incidono in maniera sostanziale sull'attuale struttura, ma sono particolarmente attente alla necessaria omogeneizzazione e fusione dei due Dicasteri Tesoro e Finanze.

Descrive, inoltre, le proposte di modifica che riguardano le Agenzie fiscali, il SeCIT, la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze.

Da ultimo, precisa che non è mutata la destinazione delle Commissioni Tributarie nella struttura del Dipartimento per le Politiche Fiscali.

Le Organizzazioni sindacali, presa visione del contenuto di tali schemi di provvedimenti ed alla luce di quanto esposto, prendono la parola per esprimere le proprie osservazioni.

Il Sig. Toscano (Confsal-Unsa), ritiene che, nel testo normativo, debba essere chiarita con maggiore precisione la collocazione delle Commissioni Tributarie. Tale richiesta è motivata, soprattutto, dalla esigenza di conferire ai lavoratori del settore elementi di certezza per il futuro lavorativo e per infondere in essi la massima serenità nell'espletamento delle proprie attività. Esprime, inoltre, preoccupazioni sulla possibilità che possano essere operati tagli sulle attuali dotazioni organiche del Dipartimento, considerato, altresì, che il personale dell'ex Ministero delle Finanze, attualmente trovasi ancora collocato in un ruolo unico con quello in servizio presso le Agenzie fiscali.

Il Sig. Adornato (R.d.B PI) prima di entrare nel merito della materia chiede di conoscere i motivi che hanno condotto l'Amministrazione allo svolgimento di due diverse riunioni con il medesimo ordine del giorno.

Il Dott. Bovi chiarisce che, allo stato attuale, sussistono due diverse parti pubbliche e parti sindacali, e che lui legittimamente presiede la parte pubblica del settore finanze. Si è ritenuto pertanto, che ciascuna parte potesse fornire il proprio contributo sul settore di competenza. Le eventuali osservazioni, infatti, potranno avere maggiore influenza proprio perché pertinenti a settori e problematiche ben conosciuti.

Nel merito, i rappresentanti della R.d.B., nel sottolineare che nella precedente procedura di riforma le OO.SS. furono coinvolte, quale parte attiva, fornendo valido contributo ai contenuti dei cambiamenti, non riscontrano analogie nella situazione attuale. A loro avviso, non ci sono elementi di certezza sulle modalità di assemblaggio delle competenze comuni. Osservano, ad esempio, che la consistenza numerica del Servizio per il controllo interno sembrerebbe prevedere un numero di unità inferiore a quello ora esistente. La medesima sigla sindacale esterna la propria preoccupazione che i provvedimenti proposti possano ricondurre ad una organizzazione simile a quella pregressa, annullando in qualche modo l'autonomia delle Agenzie fiscali e rendendo peraltro irrealizzabile la costituzione di un comparto di contrattazione autonomo. Vorrebbero, inoltre, esplicite garanzie circa il mantenimento, anche per il futuro, delle attuali dotazioni organiche.

Il Dott. Contaldi (Cida-Unadis) ritiene che le modifiche proposte al testo del decreto legislativo n. 300/1999 non comportino rilevanti modifiche allo status quo. Ritiene, invece, di sollevare una problematica di diversa natura concernente la coesistenza di troppe normative che sono state nel tempo introdotte, mentre si sente l'esigenza di creare un coerente coordinamento di tali norme. Propone, al riguardo, l'istituzione di apposita Commissione di studio paritetica che possa provvedere all'approfondimento della problematica citata.

Ritiene, inoltre, che i regolamenti delle Agenzie fiscali contengano una serie di principi di illegittimità, come ad esempio, le disposizioni che riguardano l'accesso alla dirigenza, nonché le modalità di conferimento delle reggenze con criteri discrezionali. Tali principi andrebbero rivisti.

Chiede, infine, al Dott. Bovi di farsi portavoce delle esigenze manifestate con l'Autorità politica.

Il Sig. Musicò (Fas/Cisal-Fas), nel concordare con le perplessità precedentemente manifestate dal rappresentante delle R.d.B. PI, lamenta lo scarso tempo messo a disposizione per l'esame delle documentazioni fornite ed osserva, altresì, che sarebbe stato opportuno adottare una diversa metodologia, al fine di fornire un contributo più approfondito per un migliore assemblaggio dei due settori finanze e tesoro. Ritiene, inoltre, che le problematiche debbano essere affrontate in sede diversa alla presenza dell'Autorità politica.

Tale richiesta è fatta propria da tutte le sigle sindacali presenti.

Al termine dell'incontro, il rappresentante della Confsal-Unsa dichiara che farà pervenire una propria memoria con più dettagliate osservazioni rispetto a quelle oralmente esposte. Altre sigle sindacali si associano.

La riunione ha termine alle ore 11,30.



10
ELOG/MB



*Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale,
del Personale e dei Servizi del Tesoro
Servizio Centrale del Personale
Ufficio II*

Il giorno 19 dicembre 2002 nella sala del Parlamentino del Ministero ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica, presieduta dal dott. G. DEL BUFALO, capo del IV Dipartimento, ed i rappresentanti delle seguenti sigle sindacali:

CIDA UNADIS;

CONFEDIR DIRSTAT;

FAS CISAL/FAS (con la presenza dei soli rappresentanti della CISAL/FAS);

R.D.B.;

U.G.L.

Non sono presenti, pur regolarmente convocate, le OO.SS. CGIL, CISL, UIL, UNSA.

L'ordine del giorno prevede la discussione sulla bozza di decreto legislativo di riassetto organizzativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle Agenzie Fiscali e sullo schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

La riunione inizia alle 15.45

Il dott. DEL BUFALO apre la discussione premettendo che sugli argomenti all'ordine del giorno è stata data alle OO.SS. l'informazione preventiva prevista dalle vigenti norme contrattuali, mediante l'invio degli schemi dei provvedimenti.

Comunica che le OO.SS. CGIL, CISL, UIL, hanno inviato una lettera al Ministro di cui procede alla lettura. Le suddette sigle sindacali chiedono un incontro con la parte politica, nella persona del Ministro, poiché non ritengono adeguato un confronto, su tali argomenti, esclusivamente con l'Amministrazione. Nella nota si chiede altresì che il confronto avvenga ad un unico tavolo comprendente sia le OO.SS della parte Tesoro-Bilancio che quelle della parte Finanze.

La RDB concorda con la nota delle OO.SS. CGIL, CISL, UIL, in quanto ritiene che non ci siano le condizioni per entrare nel merito degli argomenti all'ordine del giorno: la discussione dovrebbe

coinvolgere il vertice politico del Ministero. Esprime forte preoccupazione per lo stato delle relazioni sindacali e cita il caso dell'IGED e delle riqualificazioni del personale come esempio di mancato rispetto degli impegni assunti dalla parte pubblica nei confronti delle OO.SS.

Il dott. DEL BUFALO chiede alla RDB se la condivisione della nota CGIL, CISL, UIL, riguardi solamente l'esigenza di un confronto con la parte politica o se essa si estenda anche alla necessità di un unico tavolo Tesoro-Finanze.

La RDB dichiara che l'accordo deve essere inteso su entrambi i punti riportati dal dott. Del Bufalo.

L'UGL, in sintonia con i precedenti interventi, ritiene che l'argomento in esame sia estremamente serio e tale da rendere necessario un tavolo che veda la partecipazione della parte politica del Ministero e delle OO.SS. della parte Finanze. Sostiene inoltre che le bozze dei documenti da esaminare non siano state fornite con sufficiente anticipo alle OO.SS., in modo da poter consentire quell'attento esame che la delicatezza degli argomenti richiede.

La CIDA ricorda di aver chiesto gli schemi di provvedimento per poter procedere alla concertazione sugli stessi. Ribadisce che tale confronto dovrebbe tuttavia svolgersi con la presenza della parte politica. Ritiene che la discussione dovrebbe incentrarsi sul complessivo disegno di riorganizzazione del Ministero e non, di volta in volta, su singoli provvedimenti. Chiede altresì l'attivazione delle commissioni bilaterali previste dai vigenti CCNL, più volte sollecitata, poiché anche in tali sedi potrebbe procedersi all'esame di tali questioni.

La CISAL ribadisce anch'essa la necessità della presenza della parte politica alla discussione, sottolineando come l'articolazione degli schemi di decreto trasmessi alle OO.SS. sia talmente puntuale e definita da poter ingenerare il dubbio che gli stessi siano definitivi e pronti per l'emanazione. Pone in evidenza l'esigenza di tener conto che in seguito al decreto legislativo di riorganizzazione, all'interno dello stesso Ministero, si troveranno a coesistere, in un unico ruolo, sia i dipendenti della parte Finanze, che hanno già concluso i percorsi di riqualificazione professionale, sia quelli della parte Tesoro-Bilancio, per cui tali percorsi sono bloccati. Ciò potrebbe ingenerare una situazione insostenibile nel personale, ragion per cui è necessario un confronto che veda allo stesso tavolo sia la parte politica del Ministero che tutte le OO.SS.

Il dott. DEL BUFALO ritiene di dover procedere almeno a due precisazioni relativamente ai punti sollevati dalla O.S. RDB.

Per quanto concerne le riqualificazioni, riconosce il mancato rispetto dei termini da parte dell'Amministrazione, precisando che tale dilatazione dei tempi di formulazione della proposta è da imputare alla effettuazione delle necessarie verifiche tecniche, coinvolgenti anche organi esterni al Ministero; auspica tuttavia di arrivare quanto prima ad una soluzione del problema.

Relativamente al personale dell'IGED sottolinea che la riallocazione dello stesso sarà effettuata in seguito a concertazione dei criteri con le OO.SS., ma che nel frattempo si procederà ad una utilizzazione del personale interessato nell'ambito del Dipartimento di appartenenza, senza mutamento di sede geografica, per far fronte alle imprescindibili esigenze funzionali dell'Amministrazione. Non si tratta quindi di trasferimento ma di utilizzazione temporanea.

La DIRSTAT anticipa che produrrà una nota a verbale in cui saranno specificate alcune considerazioni di merito sui provvedimenti.

Il dott. DEL BUFALO ritiene che, poiché tutte le sigle presenti al tavolo hanno dimostrato la propria indisponibilità ad un confronto nel merito dei provvedimenti che non coinvolga anche la parte politica, sia inutile proseguire nella discussione.

La RDB ribadisce come anche il senatore Vegas si fosse impegnato a trovare una soluzione unica per tutti i cinque dipartimenti.

La CISAL conferma la propria posizione ed invita il dott. Del Bufalo a sensibilizzare il vertice politico del Ministero sulla delicatezza ed importanza delle questioni trattate.

La CIDA chiede alcuni chiarimenti tecnici sullo schema di decreto legislativo, soprattutto sull'eventuale trasferimento della gestione delle procedure concorsuali nell'ambito di ciascun dipartimento. Sottolinea che la puntualità dello schema di decreto legislativo faccia supporre che la versione definitiva sia già pronta. Domanda altresì se, poiché vi è un trasferimento di competenze dal I al II Dipartimento, questo comporterà un contestuale trasferimento di alcune direzioni Generali.

Il dott. Del Bufalo conferma che, in base alla bozza di decreto, la gestione del reclutamento avverrà a livello dipartimentale. Precisa altresì che il decreto legislativo prevede un passaggio di

competenze dal I al II Dipartimento e che conseguentemente dovranno essere definiti gli Uffici che saranno trasferiti, anche se si può escludere che ciò comporti il passaggio di più Direzioni generali.

La DIRSTAT non concorda assolutamente con quella parte di decreto legislativo che comporterà, qualora non vengano apportate modifiche, una precarizzazione della dirigenza. L'O.S. vede con estremo sfavore il ricorso alla utilizzazione di consulenze con contestuale soppressione delle relative posizioni dirigenziali. Sottolinea che le norme sulla dirigenza presenti nell'ordinamento vigente (l. 145/2002) impongono limiti ben precisi all'utilizzazione di esperti esterni in funzioni dirigenziali. Evidenzia che le previsioni contenute nella bozza di decreto scardinano tutte le disposizioni generali in tema di accesso alla qualifica dirigenziale dettate dall'art. 28 del d. lgs. 165/2001, intaccando anche il principio costituzionale dell'accesso al pubblico impiego tramite concorso. A tale proposito annuncia di aver già comunicato al Ministro che, in caso si proceda all'emanazione di tale decreto legislativo, la DIRSTAT attuerà tutte le forme di protesta ritenute necessarie. In un contesto più ampio, dichiara di aver già sottoposto sia al Ministro per la Funzione Pubblica che all'ARAN, una proposta per la stabilizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti che dovrebbe prevedere il cosiddetto "dirigente di programma". In conclusione ribadisce di volere un confronto diretto con il Ministro, poiché il decreto in oggetto non riguarda una semplice riorganizzazione ma intacca profondamente il rapporto che lega il dirigente all'Amministrazione. Annuncia altresì che trasformerà l'annunciata nota a verbale in una proposta alla Funzione Pubblica.

Il dott. Del Bufalo chiude l'incontro impegnandosi a riferire le osservazioni emerse nel corso della riunione alla parte politica ed invita le OO.SS. a voler presentare eventuali osservazioni di merito sui provvedimenti in esame, allo scopo di favorire il successivo confronto.

L'incontro termina alle 17.00.

La delegazione pubblica

La delegazione sindacale



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 745/03

Roma, addi 27-02-2003

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema DPR - Regolamento sulla organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e della finanze.


MINISTERO ECONOMIA E
FINANZE

- Gab. On.le Ministro -
ROMA

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero 426/03 esso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo...





CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 10 febbraio 2003

N. della Sezione: 426/2003

OGGETTO:

Ministero dell'economia e delle finanze. Schema di d.P.R. recante "Regolamento sulla organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze".

La Sezione

Vista la relazione trasmessa in data 30 gennaio 2003 e pervenuta a questo Consiglio di Stato in data 1 febbraio 2003, con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha richiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento governativo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Luigi Carbone;

PREMESSO e CONSIDERATO:

1. Lo schema di regolamento governativo in oggetto reca la disciplina della organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'intervento realizza l'unificazione organizzativa di due strutture sinora disciplinate da due distinti regolamenti concernenti, rispettivamente, gli uffici di diretta collaborazione dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (d.P.R. 22 settembre 2000, n. 451) e quelli dell'ex Ministero delle finanze (d.P.R. 6 aprile 2001, n. 121).

La prosecuzione, in via transitoria, di tale regime anche a seguito della fusione dei due Dicasteri è stata possibile – afferma lo scrivente Ministero – in base al disposto dell'articolo 20, comma 4, del d.P.R. 26 marzo 2001, n. 107 (recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze nella parte diversa dagli uffici di diretta collaborazione), secondo cui dopo l'unificazione dei due Dicasteri gli uffici di diretta collaborazione dell'unico Ministro sono disciplinati dai regolamenti concernenti gli uffici di diretta collaborazione dei soppressi Ministeri.

Sullo schema in oggetto sono state sentite le organizzazioni sindacali e vi è il concerto del Dipartimento della funzione pubblica.

2. Nel perseguire la suddetta finalità unificatoria, l'emanando regolamento prevede, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione:

- il Gabinetto del Ministro, in cui possono essere nominati anche otto consiglieri del Ministro, scelti fra persone di elevata professionalità nelle materie di competenza del Ministero;
- la Segreteria del Ministro;
- il Servizio di controllo interno;
- l'Ufficio legislativo, denominato Ufficio del coordinamento legislativo, retto da un capo e articolato in due sezioni;

- l'Ufficio stampa.

Viene, inoltre, confermato l'assetto organizzativo relativo agli uffici di supporto dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, che per lo svolgimento dei loro incarichi istituzionali si avvalgono dell'Ufficio di gabinetto e dell'Ufficio del coordinamento legislativo. Sui Vice Ministri, in particolare, era già intervenuto il d.P.R. 5 luglio 2002, n. 158 che, novellando il d.P.R. n. 451 del 2000, aveva istituito gli Uffici dei Vice Ministri. Nel contingente di tali uffici possono venire nominati un Capo dell'Ufficio (con compiti di coordinamento dell'attività del personale di supporto), un portavoce e due esperti nelle materie oggetto della delega. Su tale ultimo regolamento questa Sezione si è espressa con parere n. 1020 dell'11 aprile 2002.

3. L'unificazione degli Uffici di diretta collaborazione dei due Dicasteri viene concepita dal referente Ministero "in una prospettiva di impatto minimo sulla struttura organizzativa esistente", nel senso della effettuazione dei soli aggiustamenti ritenuti opportuni "alla luce dell'esperienza maturata nella concreta operatività del nuovo Ministero".

Ciò nonostante, l'operazione non si risolve in una mera sommatoria delle due strutture, ma costituisce – correttamente, secondo la Sezione – l'occasione per una riduzione dei contingenti previsti dai due precedenti regolamenti. Difatti, i contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei soppressi Ministeri erano, rispettivamente, di 120 unità presso l'ex ministero del tesoro e di 150 presso l'ex Ministero delle finanze; il nuovo contingente prevede un totale di 230 unità, senza contare quelle assegnate alle segreterie e all'Ufficio del Vice Ministri e al Servizio di controllo interno.

Una corrispondente riduzione avviene anche per il numero massimo di incarichi dirigenziali, che si riduce ad un totale di 26 a fronte dei precedenti 24 per il tesoro e 30 per le finanze.

4. Altre innovazioni di rilievo introdotte dallo schema in oggetto – tutte condivisibili, ad avviso della Sezione – sono il potenziamento del Servizio di controllo interno, una diversa collocazione operativa del Servizio di documentazione tributaria e una connotazione più marcatamente economico-finanziaria della Segreteria tecnica del Ministro (il cui responsabile, secondo lo schema, sarà scelto sulla base di requisiti più selettivi degli attuali).

Oltre alle già accennate modifiche, consistenti nell'inserimento dei consiglieri del Ministro nell'ambito del Gabinetto e della articolazione in due settori dell'Ufficio per il coordinamento legislativo, si segnala altresì la istituzionalizzazione delle figure del consigliere diplomatico e dell'aiutante di campo del Ministro. A fronte di tali nuove figure, lo schema opera la soppressione di 10 posti di funzione di livello dirigenziale non generale per garantire il rispetto del principio dell'invarianza della spesa.

Infine, si prevede una più ampia flessibilità nell'utilizzo del personale in servizio presso uffici alle dirette dipendenze del Ministro, nello svolgimento di alcune attività o nella realizzazione di singoli progetti.

5. Alla stregua delle esposte considerazioni, questo Consiglio di Stato esprime parere favorevole al contenuto dello schema in oggetto.

Diverso è, invece, il giudizio in ordine alla tecnica redazionale dell'emanando regolamento.

Lo schema in oggetto interviene novellando il d.P.R. n. 121 del 2001, relativo agli uffici di diretta collaborazione dell'ex Ministro delle finanze, ossia il regolamento più recente dei due attualmente in vigore. Contestualmente, prevede l'abrogazione dell'altro d.P.R., il n. 451 del 2000, relativo all'ex Ministro del tesoro.

La scelta così operata non appare condivisibile alla Sezione, che ritiene invece necessario operare la dovuta unificazione delle strutture di diretta collaborazione con un nuovo, apposito regolamento, che abroghi i due

precedenti e che rechi il medesimo testo che risulterebbe da quello del d.P.R. n. 121 del 2001 con le modifiche dello schema in oggetto.

Tale diversa formulazione appare, innanzitutto, più rispondente alla *ratio* generale del decreto legislativo n. 300 del 1999, che (soprattutto nel caso del Ministro dell'economia e delle finanze) prevede, nell'ambito della riforma dei Ministeri, una "fusione" dei Dicasteri in uno nuovo piuttosto che la "incorporazione" di uno nell'altro, che comporterebbe, invece, la prevalenza dell'una o dell'altra delle strutture componenti.

Inoltre, la emanazione di un regolamento *ad hoc*, con una propria autonoma data e numerazione, e la abrogazione dei due precedenti d.P.R., di data antecedente alla unificazione dei due Dicasteri, soddisfano esigenze di chiarezza e di trasparenza della regolazione che non appaiono tenute in adeguata considerazione dalla attuale versione dello schema.

Difatti, ad un lettore esterno risulta ben più chiaro connettere la nuova disciplina degli uffici di diretta collaborazione unificati ad una nuova fonte regolamentare piuttosto che ricavarla dalla stratificazione di modificazioni ad un testo normativo che, paradossalmente, recherebbe ancora una data (quella del 6 aprile 2001) antecedente alla creazione del nuovo Ministero dell'economia e delle finanze (data che, come è noto, corrisponde a quella dell'avvio della attuale legislatura).

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.

Per estratto dal verbale
Il Segretario dell'Adunanza

(Maria Barbagallo)

Visto
Il Presidente della Sezione
(Pasquale de Lise)

